



CITTÀ DI MONCALIERI

SETTORE SERVIZI AMBIENTALI E RETI
TUTELA AMBIENTALE

DETERMINAZIONE

DS7 n. 58/2016 del 21/01/2016
Fascicolo 2014 04.05.02/000043

OGGETTO: ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA PROCEDIMENTO DI VERIFICA INTEGRATA DI VAS/VIA DEL "PROGETTO DI UN PARCHEGGIO DI OLTRE 500 POSTI AUTO - INTERVENTO DI AMPLIAMENTO DI 359 POSTI AUTO IN AGGIUNTA DEL PARCHEGGIO ESISTENTE A SERVIZIO DEL CENTRO ELABORAZIONI DATI INTESA SAN PAOLO - CORSO SAVONA 58 - MONCALIERI (TO) DA 932 POSTI E CONTESTUALE PROCEDURA DI VARIANTE URBANISTICA PER LA DESTINAZIONE DI UNA PORZIONE DELL'AREA DA AGRICOLA EE PER 4.620 MQ A SERVIZI SP (PARCHEGGI)".

Premesso che:

La legge regionale del 14/12/98, n. 40 e s.m.i., in attuazione della normativa statale in materia, disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti, in osservanza ai principi di coordinamento, razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli atti autorizzativi in materia ambientale.

Tra le Amministrazioni pubbliche cui fanno capo le procedure relative alla VIA dei progetti, l'art. 6 della legge, individua anche i Comuni quali Autorità Competenti, per quanto attiene i progetti di cui all'allegato B3 della legge stessa, come modificato dalla D.G.R. 30 luglio 2008, n. 211-34747-Aggiornamento degli allegati alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (*Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*), a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4. (Suppl. al B.U. n. 32 del 7 agosto 2008), di seguito riportato:

***Allegato B3** - Progetti di competenza del comune, sottoposti alla fase di verifica quando non ricadono, neppure parzialmente, in aree protette e sottoposti alla fase di valutazione quando - nel caso di opere o interventi di nuova realizzazione - ricadono, anche parzialmente, in aree protette, sempreché la realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata (articolo 4.)*

Le soglie dimensionali dell'allegato devono essere ridotte del 50% per i progetti che ricadono anche parzialmente in area protetta, la cui realizzazione sia consentita dalla legge istitutiva dell'area protetta interessata.

Agricoltura

n. 1 *cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari*

n. 2 *iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari*

n. 3 *progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari*

Progetti di infrastrutture

n. 4 *strade extraurbane principali o secondarie comunali*

n. 5 *strade comunali di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri*

n. 6 *sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane) o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri (vedi cat. B1, n. 11)*

n. 7 *costruzione di parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto*

Industria energetica

n. 8 *installazione di oleodotti e gasdotti, finalizzati alla distribuzione comunale, con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km (vedi cat. B1, n. 20 e B2 n. 39)*

Altri progetti

n. 9 *porti turistici e da diporto, definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale, quando lo specchio d'acqua è inferiore a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti (vedi cat. B1, n. 26)*

n. 10 *porti lacuali e fluviali, definiti di interesse comunale con apposito provvedimento regionale (vedi cat. B1, n. 8)*

n. 11 *modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato B3 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente*

Il soggetto che ha la responsabilità di assumere il provvedimento conclusivo del procedimento in oggetto, sulla base della relazione predisposta dall'Organo Tecnico Comunale per la Via ai sensi della LR 40/98, istituito con la Delibera del Commissario Prefettizio n. 346/09 che riassume i contenuti dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza in materia ambientale consultati, acquisiti dalla Struttura competente è l'Amministrazione Comunale.

Nel caso specifico del Comune di Moncalieri l'Autorità Competente per l'istruttoria dei procedimenti di verifica, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e della LR 40/98, è stata individuata nella figura del Dirigente del Settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali, che aveva assorbito i compiti del preesistente Settore Politiche Ambientali;

Con deliberazione di Giunta Comunale numero 344 del 29 ottobre 2015 è stata adottato il provvedimento di riorganizzazione dell'Ente che prevede la divisione del settore Gestione Infrastrutture e Servizi Ambientali in "Gestione Infrastrutture" e "Servizi Ambientali e Reti", ed a seguito di tale atto è possibile ridefinire il soggetto dell'Autorità Competente che ha la responsabilità di adottare l'atto conclusivo del procedimento nel Dirigente del "Settore Servizi Ambientali e Reti".

Rilevato che l'intervento in oggetto è caratterizzato dagli aspetti descritti di seguito e **dai possibili principali impatti ambientali indicati:**

- L'intervento consiste nella realizzazione di un area parcheggio, per 359 posti auto, in aggiunta a quella esistente per 932 posti a servizio del Centro Elaborazioni Dati Intesa San Paolo di Corso Savona 58 – Moncalieri per un totale complessivo di 1291 posti, per la realizzazione della quale occorre procedere alla contestuale procedura di variante urbanistica a fronte della modifica di destinazione di una porzione dell'area da agricola a servizi (parcheggi). L'area complessiva dell'intervento non ricade, neppure parzialmente, in area protetta.
- L'ampliamento del nuovo parcheggio è previsto come assoggettato all'uso pubblico e si stenderà per una parte su un'area che il PRGC vigente del Comune di Moncalieri ha classificato come Sp – “aree pubbliche per attrezzature al servizio degli insediamenti produttivi” per 4.040 mq e per una parte a destinazione agricola Ee per 4.620 mq.
- L'area di intervento è ricompresa in area classificata come IIIa e IIIb1 come classe di rischio idrogeologico, *zone non idonee a nuovi insediamenti od inedificabili fino ad interventi di riassetto strutturale*, ed è localizzata in zona soggetta a Vincoli di Tutela Ambientale di cui al Dlgs 42/04, in quanto compresa nella fascia fluviale della Gora Molino del Pascolo.
- I principali impatti ambientali rilevabili, oltre a quelli delle emissioni acustiche e di polveri nella fase cantieristica, consistono nella perdita di suolo agrario per le superfici complessivamente interessate (circa 8.660 mq) e potenziale perdita della capacità di assorbimento delle acque meteoriche, dell'incremento del traffico (rumore ed inquinamento atmosferico) all'interno delle aree destinate a parcheggio e sulla relativa viabilità esistente sull'area nei confronti dei recettori già presenti.

Richiamate di seguito le considerazioni sulla base delle quali si è ritenuto di operare una procedura integrata e coordinata di verifica di VIA/VAS:

- Il Progetto in oggetto è riferibile alla lettera b) “*parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto*” della categoria n. 7 “*Progetti di infrastrutture*” dell'allegato IV “*Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni*” alla parte seconda del D. Lgs 152/2006 e alla categoria n. 7 dell'Allegato B3 (Progetti di competenza del comune) della L.R. 40/98, “*costruzione di parcheggi con capacità superiore a 500 posti auto*”.
- In merito all'applicazione della fase di procedura di verifica, la normativa in materia di VIA (legge n. 116/2014, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 in vigore dal 21 agosto 2014), fino all'emanazione di specifico decreto, azzerando le soglie dimensionali che limitano l'applicazione della disciplina di VIA, aveva rinviato le previsioni dell'art. 20 (Verifica di assoggettabilità alla fase di valutazione di impatto ambientale) del Dlgs 152/06 e s.m.i. alla valutazione caso per caso.
- L'orientamento per lo svolgimento delle procedure di VIA, nelle more di un chiarimento interpretativo condiviso a livello nazionale e regionale, secondo quanto emergeva dalla nota della Regione prot. 9733 del 24.7.2014, era di prevedere, nell'ambito del procedimento principale di autorizzazione dell'intervento, una istruttoria semplificata di pre-

screening ambientale, coordinato nel procedimento di cui alla L. 241/90 e s.m.i., fatta salva l'attivazione della procedura di verifica o valutazione di impatto ambientale;

- Tuttavia trattandosi di intervento già contemplato nel novero dei progetti rientranti nella fase di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale il progetto è da considerarsi da sottoporre comunque alla fase di verifica di VIA, secondo quanto emerso dalla riunione preliminare di pre-istruttoria del 01 ottobre 2014.

- La procedura di verifica, ai sensi della LR 40/98 e s.m.i., è stata pertanto attivata in quanto riguarda la modifica ed estensione di progetto di cui all'allegato B3 alla l.r. 40/1998, già autorizzato e realizzato che può avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente.

- Inoltre, ai sensi dell'art. 4 della LR 40/98 *“Qualora un progetto di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3 comporti opere o interventi di diverso tipo, preliminari o contestuali, finalizzati o funzionali alla realizzazione, o ancora più opere funzionalmente connesse tra loro o con opere già esistenti, ancorché rientranti in diverse tipologie, o ancora preveda un'opera divisa in parti da realizzare in fasi distinte nel tempo, è sottoposto alla procedura di VIA, secondo i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, il progetto complessivo relativo all'insieme delle opere e degli interventi necessari. In tal caso il proponente presenta, nell'ambito delle fasi procedurali di VIA, elaborati progettuali che si riferiscono al complesso dei lavori e delle opere e che evidenzino nel dettaglio le fasi di realizzazione e le relazioni tra le opere e gli interventi”* la fase di VIA è stata riferita per l'insieme del progetto di realizzazione del parcheggio connesso alla parziale modifica della viabilità esistente.

- La procedura adottata, ai sensi dell'art. **10. Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti del Dlgs 152/06 e s.m.i., prevede inoltre che** la verifica di assoggettabilità della fase di verifica di V.I.A. possa essere condotta, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 152/06 e s.m.i., nell'ambito della procedura VAS.

- **In previsione della variante urbanistica del PRGC**, avviata con la procedura dello Sportello Unico per le attività produttive che prevedeva la **modifica di destinazione d'uso per la porzione di territorio interessata da agricolo a servizi (parcheggi), la fase di verifica di assoggettabilità della V.I.A. del progetto di realizzazione dell'ampliamento del parcheggio a servizio del Centro Elaborazioni Dati Intesa San Paolo di Moncalieri è stata svolta in maniera integrata e coordinata con la fase di verifica di assoggettabilità della V.A.S..**

- Rilevato inoltre che nel frattempo sono state pubblicate le *“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. (15A02720)”* (GU Serie Generale n.84 del 11-4-2015) con entrata in vigore dal 26.4.2015 e che tali linee guida si applicano anche ai procedimenti per la verifica di assoggettabilità in corso a tale data.

- Visti i contenuti applicativi della Circolare del Presidente della Giunta regionale 27 aprile 2015, n. 3/AMB Applicazione delle disposizioni regionali in materia di VIA di cui alla l.r. 40/1998 *“Disposizioni inerenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”*, in relazione ai disposti di cui al decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52, recante: *“Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24*

giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116” (G.U. n. 84 dell’11 aprile 2015), pubblicata sul BU17S1 30/04/2015 della Regione Piemonte;

- Rilevato che, per il combinato disposto di quanto sopra, risulta comunque che il procedimento in questione, rientra nelle categorie progettuali dell’allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i., ed è quindi soggetto alla fase di verifica di VIA e che pertanto la procedura fin qui condotta, per l’ipotesi di progetto, risulterebbe conforme alle indicazioni in relazione ai criteri dimensionali e localizzativi del suddetto decreto.

- In merito alle definizioni del nuovo Decreto ministeriale 30 marzo 2015, n. 52 inoltre il progetto di ampliamento del parcheggio, sottoposto alla Verifica di VIA, sarebbe comunque escluso dall’applicazione del criterio di “cumulo con altri progetti” in quanto già integrato nella procedura di VAS.

Considerato che, a seguito di quanto sopra è stato condotto l’iter amministrativo di verifica integrata di V.A.S./V.I.A., secondo lo svolgimento di seguito riportato:

- E’ stato verificato che dal punto di vista metodologico, la documentazione presentata, come predisposta dal proponente del progetto, risultava coerente con le indicazioni a quanto previsto dall’All. V del D.lgs. 152/2006 e dell’Allegato E alla Legge Regionale 40/98 e s.m.i.

- Con nota prot. 44915 del 19.9.14, con successivo spostamento della data con nota prot. 45242 del 22.9.2014, è stata convocata la riunione preliminare con i soggetti con competenze ambientali interessati per l’illustrazione del progetto e delle sue principali caratteristiche del progetto per il 01.10.2014;

- Tale riunione ha assolto inoltre l’istituto dell’art. 12 c. 2 del Dlgs 152/06 e s.m.i. (**Art. 12. Verifica di assoggettabilità 2.** *L’autorità competente in collaborazione con l’autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere e’ inviato entro trenta giorni all’autorità competente ed all’autorità procedente.*)

- Il procedimento di verifica di VAS/VIA è quindi iniziato con la comunicazione prot. 48476 del 08.10.2014 di avvio del procedimento amministrativo ex L. 241/90 e s.m.i. a seguito dell’istanza ex art. 10 LR 40/98 (procedimento di verifica) del progetto di *“Progetto di un parcheggio di oltre 500 posti auto – Intervento di ampliamento di 359 posti auto in aggiunta del parcheggio esistente a servizio del Centro Elaborazioni Dati Intesa San Paolo - Corso Savona 58 – Moncalieri (TO) da 932 posti e contestuale procedura di variante urbanistica per la destinazione di una porzione dell’area da agricola Ee per 4.620 mq a servizi Sp (parcheggi)”*, pervenuta con nota prot. 44019 del 15.9.2014.

- Con la medesima nota si è provveduto alla trasmissione del Verbale della Riunione preliminare del 1.10.2014.

- Contestualmente all’avvio del procedimento amministrativo si è provveduto alla pubblicazione sul sito *web* dell’ente dell’Avviso con data 07.10.2014 dell’avvio del procedimento di verifica di VAS/VIA, con la copia della documentazione progettuale allegata all’istanza. Tale forma di pubblicità tiene luogo delle comunicazioni di cui all'[articolo 7 ed ai commi 3 e 4 dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), ai sensi dell’articolo 20 c. 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. L’avviso di deposito e relativa documentazione del procedimento in questione è stato pubblicato ed è attualmente consultabile sul sito istituzionale dell’ente a far data dall’avvio del procedimento prot. 48476 del 8.10.2014 a tutt’oggi.

- Nell'avviso sono stati indicati i termini entro i quali era possibile presentare osservazioni da parte del pubblico e/o di terzi interessati, fissati entro 45 giorni dalla data di pubblicazione.

- Con nota prot. 56639 del 13.11.2014, a seguito dell'esame preliminare dei temi ambientali trattati nella prima riunione del 01.10.2014, è stata fissata una successiva riunione di approfondimento per il 02.12.2014 come 1° Seduta di Conferenza dei Servizi ex L. 241/90 e s.m.i..

- E' stato trasmesso ai soggetti interessati, con nota prot. 62856 del 16.12.2014, il Verbale della riunione del 02.12.2014 ed i seguenti pareri allegati allo stesso:

- Parere Soprintendenza prot. 10613 del 25.11.2014, pervenuto con nota prot. 58918 del -25.11.2014 ed allegato parere ASLTO5 prot. 38558 del 7.10.2014, pervenuto con nota prot.48308 dell'8.10.14
- Parere provincia prot. 180145 del 13.11.14, pervenuto con nota prot. 59907 del 14.11.2014
- Parere ARPA prot. 100355 del 1.12.2014, pervenuto con nota prot 60440 del 2.12.2014
- ID 1771185 del 3.10.2013 dal Settore Urbanistica

- Come attestato nel Verbale della seduta del 2 dicembre 2014 della Conferenza dei Servizi ex L. 241/90 e s.m.i. per l'esame del procedimento integrato di VAS/VIA la Conferenza dei Servizi si era espressa nel senso che, sotto il profilo degli impatti e delle ricadute ambientali, il progetto di ampliamento di parcheggio e contestuale Variante Urbanistica fosse da escludere dall'assoggettamento alla fase di Valutazione Ambientale Strategica e dalla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale, subordinatamente alla previsione di adeguata compensazione e/o mitigazione per la perdita della matrice suolo e demandando all'Organo Competente l'assunzione del provvedimento conclusivo.

- L'Amministrazione comunale al fine di dare conclusione al procedimento di Verifica, con nota prot. n. 23618 del 27.4.2015, ha provveduto a sollecitare il proponente per la presentazione della documentazione richiesta di opere compensative con la nota prot. 62856 del 16.12.2014 di trasmissione del Verbale.

- E' pervenuto da Intesa San Paolo Group Services S.c.p.a. nota prot 31008 del 29.5.2015 di riscontro alla nota di sollecito prot. n. 23618 del 27.4.2015. In merito alla previsione di compensazioni con la sopracitata nota la Società Intesa San Paolo Group Services S.c.p.a. ha comunicato che non si rilevavano ulteriori possibilità di compensazioni e/o mitigazioni ambientali oltre quanto realizzato all'interno degli spazi in disponibilità, dichiarandosi disponibile ad effettuare interventi su altre aree oltre ad eventuali misure alternative (ad es. trasferimento monetario) previa preventiva valutazione su proposta dell'Ente.

- E' quindi pervenuto contributo della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, con nota prot. 34906 del 17.6.2015 da cui emergeva la conclusione, analizzati i contenuti della Variante proposta e il Documento Tecnico di Verifica trasmesso, ferma restando la competenza comunale in materia di VAS in relazione ai disposti della D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.08, che non parevano *“sussistere criticità ambientali tali da rendere necessaria l'attivazione della fase di valutazione della procedura di VAS a condizione che vengano definite adeguate opere compensative”*.

- Con successiva nota dell'Ente, prot. 36940 del 26.6.2015, è stato richiesto al proponente di effettuare una valutazione tesa ad approfondire le misure compensative equivalenti, utilizzando, come indicatore di contributo di effetti ed azioni, il parametro dimensionale espresso in mq con riferimento al ricordato dato di progetto (perdita prevista di suolo agricolo di classe I di circa 8.660 mq), non escludendo esecuzione di interventi compensativi su altre aree limitrofe e/o in disponibilità del proponente o dell'ente pubblico.

Tutto quanto sopra premesso, con nota prot. 71329 del 18.12.2015 è infine pervenuta nota della Intesa San Paolo Group Services di richiesta di archiviazione del procedimento, essendo decaduto l'interesse della realizzazione del progetto a fronte delle richieste inoltrate e dei tempi trascorsi.

Rilevata la necessità, nel contesto normativo e procedurale soprarichiamato, che sia adottato formalmente il provvedimento conclusivo da parte dell'Autorità Competente per la VAS/V.I.A.;

Il soggetto che ha la responsabilità di assumere il provvedimento conclusivo del procedimento di Verifica, sulla base dei contenuti dei pareri trasmessi dai soggetti con competenza in materia ambientale consultati, acquisiti dall'Amministrazione comunale è da definire in funzione degli interessi coinvolti.

A tale riguardo le indicazioni regionali in materia stabiliscono che il provvedimento finale di esclusione o di sottoposizione alla fase di valutazione di impatto ambientale dovrà essere assunto dal soggetto preposto: se implica una discrezionalità che riguarda gli interessi pubblici e quindi di indirizzo politico amministrativo sarà l'organo di governo politico ad assumere l'atto, se invece è di natura tecnico-discrezionale la competenza è del dirigente della struttura.

Dato atto che la nota prot. 71329 del 18.12.2015 è stata presentata come richiesta da parte di Intesa San Paolo Group Services di archiviazione del procedimento attivato, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. a seguito di specifica istanza dell'interessato, e che pertanto l'adozione del conseguente provvedimento conclusivo risulta di competenza del dirigente incaricato come Autorità Competente per la VAS/VIA.

Ai sensi dell'art. 23 comma 10 del Dlgs 152/06, tutta la documentazione presentata dal proponente è stata pubblicata sul sito web, *comprese le integrazioni e/o modifiche apportate al progetto.*

Durante il periodo di pubblicazione del procedimento di verifica integrata della VAS/VIA alcun ulteriore contributo e/o osservazione è pervenuta all'Ufficio Deposito Progetti dell'Ente.

Visti i pareri resi sul progetto dagli Enti preposti nel procedimento di Verifica di VAS/V.I.A.

Rilevato che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., tutte le Amministrazioni interessate al procedimento, hanno formulato il proprio parere o manifestato il silenzio-assenso.

Atteso che non risultano formulate osservazioni o pervenuti dissensi da parte degli Enti e degli altri Uffici interessati nei termini indicati della L. 241/90 e s.m.i.;

Ritenuto opportuno per quanto sopra prendere atto della richiesta di archiviazione dell'istanza dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale .

Dato atto che sul presente atto deve essere rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione ai sensi dell'art. 147-bis del D.L.vo 18.8.2000, n. 267 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Visti:

L'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs.

18 Agosto 2000 n. 267;

La parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

La Legge Regionale 40/98 e s.m.i.;

La D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931;

La Legge 241/90 e s.m.i.;

Il Regolamento di Direzione dell'Ente;

DETERMINA

1. Di prendere atto dei contenuti della nota prot. 71329 del 18.12.2015 con la quale è stata presentata richiesta di archiviazione da parte di Intesa San Paolo Group Services del procedimento di VIA ex art. 10 LR 40/98 (procedimento di verifica);
2. Di provvedere, come da richiesta da parte del proponente, alla registrazione della rinuncia dell'istanza ex art. 10 LR 40/98 (procedimento di verifica) pervenuta con nota prot. 44019 del 15.9.2014;
3. Di disporre conseguentemente la conclusione del relativo procedimento integrato di verifica di VAS/VIA per il *“Progetto di un parcheggio di oltre 500 posti auto – Intervento di ampliamento di 359 posti auto in aggiunta del parcheggio esistente a servizio del Centro Elaborazioni Dati Intesa San Paolo - Corso Savona 58 – Moncalieri (TO) da 932 posti e contestuale procedura di variante urbanistica per la destinazione di una porzione dell'area da agricola Ee per 4.620 mq a servizi Sp (parcheggi)”*;
4. Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Settore Gestione e Sviluppo del Territorio, al SUAP, al Settore Regionale Direzione Ambiente, alla Città Metropolitana di Torino, all'ARPA, all'ASL TO5, alla SMAT, per i provvedimenti di competenza nonché a tutti i soggetti interessati al procedimento, ex Legge 241/90 e s.m.i.;
5. Di dare che il presente provvedimento, costituente il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, sarà pubblicato integralmente nel sito web del Comune di Moncalieri in qualità di autorità competente, ai sensi dell'art. 20 *“Verifica di assoggettabilità”* del Dlgs 152/06 e s.m.i.

6. Che in caso di inosservanza del presente provvedimento, è fatta salva l'applicazione ed adozione delle azioni e degli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente ed in particolare del Dlgs 152/06 e s.m.i.;
7. Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni.

Il Dirigente del Settore
Servizi Ambientali e Reti
Arch. Teresa Pochettino

AMB/EM